

# Accesso agli atti di gara: il Consiglio di Stato bocchia il diniego automatico sulle offerte oscurate

---

3 Febbraio 2026

Con la sentenza **27 gennaio 2026, n. 693, il Consiglio di Stato** ha fornito un chiarimento di particolare rilievo in materia di accesso agli atti di gara, affermando che **non è legittimo il diniego automatico e reciproco all'ostensione delle offerte tecniche parzialmente oscurate per segreto tecnico o commerciale.**

La decisione interviene su una prassi diffusa nelle procedure di evidenza pubblica, chiarendo che la mera reciprocità delle richieste di segretazione avanzate dai concorrenti non può giustificare un rifiuto generalizzato dell'accesso.

## **Il principio affermato dal Consiglio di Stato**

Secondo Palazzo Spada:

- il fatto che un operatore abbia chiesto l'oscuramento di parti della propria offerta non comporta, di per sé, la rinuncia al diritto di accesso alle offerte altrui;
- non può configurarsi automaticamente una contraddittorietà del comportamento o un abuso del diritto;
- la stazione appaltante è tenuta a svolgere una valutazione concreta, puntuale e differenziata, esaminando caso per caso se sussistano effettivamente i presupposti del segreto tecnico o commerciale.

Il Consiglio di Stato ribadisce che l'imparzialità amministrativa non si realizza attraverso un diniego "simmetrico" dell'accesso, ma mediante un corretto bilanciamento tra:

- tutela del know how;
- principio di trasparenza;
- diritto di difesa dell'operatore economico.

## **Segreti tecnici e commerciali: onere della prova**

La sentenza chiarisce inoltre che:

- non è sufficiente un richiamo generico al know how aziendale;
- l'operatore deve individuare in modo specifico le informazioni riservate, dimostrando che esse possiedono i requisiti di segretezza, rilevanza economica e adeguate misure di protezione;
- in mancanza di tale dimostrazione, prevale il principio di trasparenza.

## **Impatti operativi per imprese e stazioni appaltanti**

La pronuncia ha ricadute dirette sulla gestione delle gare pubbliche:

- le stazioni appaltanti non possono fondare il diniego su automatismi o criteri di mera parità di trattamento;

- le imprese possono esercitare l'accesso difensivo anche se hanno tutelato parti della propria offerta;
- aumenta l'importanza di una istruttoria accurata sulle richieste di oscuramento, per evitare contenzioso.

### **Allegati**

[cds\\_693-2026](#)

[Apri](#)



- 



- 



- 



-